

## **Pacchetto Circular Economy**

### **Documento di considerazioni e proposte associative**

**In generale, sul Pacchetto Economia circolare e sulle proposte di direttive ad esso collegate si esprime un giudizio complessivamente positivo** in quanto esso prevede:

- l'allineamento delle definizioni tra le varie direttive e tra gli Stati membri e dei metodi di calcolo per il calcolo degli obiettivi;
- l'aumento fino al 65% degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani;
- l'incremento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti da imballaggio e la semplificazione degli obiettivi stessi;
- la limitazione graduale del conferimento in discarica dei rifiuti urbani fino a giungere al 10% entro il 2030;
- nuove misure per promuovere la prevenzione (anche per i rifiuti alimentari) ed il riutilizzo;
- l'introduzione di condizioni minime operative per l'applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR);
- l'implementazione di un sistema di allarme rapido (*Early Warning System*) per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.

### **Definizioni**

Per quanto riguarda le definizioni (art. 3), si osserva quanto segue:

- **“rifiuto urbano”**: si giudica positivo che il termine di riferimento assunto sia il rifiuto domestico nel senso che, per essere catalogato come urbano, il rifiuto speciale deve essere ad esso comparabile per natura, composizione e quantità. Ciò significa che ogni paese si dovrà adeguare a tali criteri rivedendo la propria legislazione in modo da considerare in termini concreti ed effettivi anche il parametro quantitativo, non più solo quello qualitativo. Tra le esclusioni sarebbe comunque il caso di annoverare anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico.
- **“riciclaggio” e “processo di riciclaggio finale”**: in linea con il significato stesso di economia circolare, che si pone l'obiettivo di rigenerare risorse dai rifiuti, va assolutamente salvaguardata la continuità con l'attuale direttiva e con la normativa nazionale vigente, in base alla quale dal processo di riciclo dei rifiuti possono derivare, come EOW, oltre che prodotti, anche materiali o sostanze; si condivide quindi il mantenimento dell'attuale definizione di riciclaggio nonché quella, nuova, proposta per il processo di riciclaggio finale, *“che inizia quando non sono necessarie ulteriori operazioni di selezione meccanica e i materiali di rifiuto entrano in un processo di produzione e sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze”.*

Tuttavia nella definizione di “processo di riciclaggio finale” occorrerebbe estendere il riferimento ad ogni processo di gestione del rifiuto in ingresso, senza limitarlo ai processi di produzione (eliminando quindi il termine “production” da “enter a production process”), in quanto il riciclaggio finale (con la trasformazione da rifiuti a non rifiuto) può applicarsi anche alla trasformazione di un rifiuto nell’ambito di un processo di trattamento diverso da quello di produzione e che viene immesso sul mercato per il successivo impiego (si veda ad es. il caso della produzione del granulo di gomma o plastica che può essere commercializzato come “end-of-waste” ai fini dell’impiego nella produzione di manufatti).

- **“backfilling”**: relativamente a tale definizione (“*qualsiasi operazione di recupero in cui il rifiuto idoneo viene utilizzato per scopi di bonifica nelle zone scavate o per scopi di ingegneria paesaggistica o per la costruzione in sostituzione di altri materiali non rifiuti che altrimenti sarebbero stati utilizzati a tale scopo*”) appare positivo il richiamo generale al concetto di sostituzione al di là dei singoli scopi della pratica di backfilling; tuttavia si ritiene che occorra uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine “idoneo”, tramite il riferimento alle norme tecniche esistenti (es. norme UNI).
- **“preparazione per il riutilizzo”**: appare senz’altro importante la precisazione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a ciò abilitati (o da un sistema di deposito cauzionale); tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento “in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza”. Inoltre, per chiarezza, dopo le parole “prodotti o componenti” è opportuno ripristinare come nella versione attuale la precisazione “diventati rifiuti”: questo perché la preparazione per il riutilizzo è un’operazione di recupero che si attua su rifiuti.

## End of Waste

L’End of Waste (art. 6) è riconosciuto come strumento di importanza centrale sia nella Roadmap che nella Comunicazione al fine della strategia per la circolarità delle risorse.

L’impostazione finora seguita (Commissione = competenza primaria nell’adozione dei Regolamenti EoW; Stati membri = competenza residuale - v. art. 6 comma 4 WFD: “*Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso...*”) viene tuttavia invertita nella proposta attuale: gli Stati membri hanno la competenza primaria in quanto “*assicurano*” che i rifiuti che sono stati sottoposti ad un’operazione di recupero cessano di essere rifiuti se rispettano alcune condizioni (le stesse se si esclude per la prima, la cui rettifica appare condivisibile), mentre la Commissione “*ha il potere*” di adottare atti delegati al fine di stabilire criteri dettagliati per taluni rifiuti, ma non è obbligata ad esercitarlo.

Questa logica appare positiva, in quanto “consacra” formalmente gli atti adottati a livello nazionale, nel rispetto delle condizioni fissate nella direttiva; ma allo stesso tempo mette gli Stati membri davanti al compito ed alla responsabilità di attivare la definizione della disciplina tecnica per l’EoW, considerato che, almeno per quanto riguarda l’Italia, ci sono flussi che attendono da anni, come nel caso degli abiti usati, una revisione della disciplina delle materie prime e dei prodotti secondari, se non, come nel caso della gomma, una regolamentazione tout court, in attuazione dell’art. 184-ter del Dlgs 152/06. Pertanto, sarà necessario che gli Stati membri si

attivino per definire i criteri EoW mancanti e a tal fine sarebbe opportuno fissare, almeno in fase di recepimento, delle scadenze brevi (massimo un anno) per emanare le disposizioni attuative necessarie. A tale riguardo, un problema che si potrà porre con maggiore evidenza (ma esistente già adesso) è come garantire l'armonizzazione tra le diverse normative nazionali EoW e tra le velocità dei differenti Paesi europei nell'emanazione di questi atti, per salvaguardare la competitività delle nostre materie prime e prodotti secondari e dell'industria del riciclo nazionale. A titolo di esempio, relativamente alla necessità di sviluppare azioni di coordinamento, si evidenzia come solamente in Italia vi sia l'obbligo di igienizzazione sia per gli abiti usati che per quanto concerne i materiali tessili destinati al riciclo: ciò pone in condizione di enorme svantaggio gli operatori italiani nei confronti degli altri *competitors* europei. A tal fine sarebbe utile che la Commissione attivasse un meccanismo di monitoraggio periodico delle situazioni esistenti nei diversi Paesi di modo che, ove riscontrasse difformità tra le normative a livello di Stati membri, anche di ostacolo degli scambi intracomunitari, essa potesse intervenire ai sensi del paragrafo 2 ai fini della necessaria armonizzazione delle differenti discipline nazionali, fissando dei criteri minimi comuni sulla base delle condizioni per l'EoW già previste al paragrafo 1.

## REP

La REP (responsabilità estesa del produttore) si è mostrata uno strumento importante soprattutto per stimolare le raccolte di quei flussi che non si autosostenevano economicamente, nonché per accrescere l'informazione e la consapevolezza dei cittadini e delle amministrazioni locali in merito alla corretta gestione degli stessi. Tuttavia in Italia spesso è stata applicata più per giustificare la responsabilità gestionale, se non la vera e propria gestione, di determinati flussi da parte dei produttori o loro forme associate, piuttosto che per rendere questi ultimi effettivamente responsabili delle passività ambientali intrinseche ai loro prodotti. In questo senso, il rischio è che l'applicazione impropria del principio della REP e di "chi inquina paga" possano condurre a distorsioni di mercato, laddove non si compia un'opportuna distinzione tra responsabilità (finanziaria) del flusso e gestione dello stesso (v. ad es. settore dei RAEE, dove alcuni Sistemi collettivi risultano altresì proprietari di impianti di trattamento). Nei diversi modi di interpretare la REP, l'applicazione al settore della gestione dei veicoli fuori uso risulta essere quella che coinvolge in misura minore il produttore, il quale non è chiamato né a partecipare ai costi, né a gestire direttamente i veicoli fuori uso.

E' evidente che, in un simile contesto, è essenziale garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e l'equilibrio economico-finanziario dei sistemi di implementazione della REP attraverso regole minime.

In questo quadro, molto interessanti appaiono quindi le disposizioni presenti nella proposta di direttiva quadro in materia di responsabilità estesa del produttore (artt. 8 e 8a), in cui la Commissione sembra aver finalmente preso coscienza della necessità di stabilire requisiti minimi di costituzione e funzionamento dei sistemi cui i produttori delegano i propri adempimenti, volti a garantire trasparenza, concorrenza, non discriminazione, solidità finanziaria, autocontrollo, pubblicità, scambio di informazioni, rendicontazione dei risultati raggiunti.

A tale riguardo si considera particolarmente importante il requisito volto alla definizione dei ruoli di tutti gli operatori privati o pubblici (andrebbe aggiunto "*coinvolti*"), che tuttavia dovrebbe essere affiancato da una **adeguata consultazione e partecipazione** degli stessi. Si

propone quindi di aggiungere, all'art. 8a, in fine al primo alinea del comma 1, l'inciso "*prevedendo a tal fine opportune forme di consultazione e partecipazione degli stessi operatori*".

Per quanto riguarda la "**parità di trattamento**" e "**non discriminazione**" (comma 1, quarto alinea) si ritiene che queste non dovrebbero riguardare solo i produttori tra di loro, ma anche i fornitori di servizi alle organizzazioni istituite per adempiere alla REP per conto dei produttori stessi.

Inoltre, poiché i contributi finanziari versati dal produttore per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa dovranno andare a coprire tutto il ciclo di gestione del rifiuto (cfr. comma 4), e considerato che tali costi si scaricheranno inevitabilmente sul prezzo di acquisto dei beni, occorre evitare duplicazioni di aggravii per i consumatori/cittadini e quindi che detti contributi si vadano a sovrapporre alle tariffe già pagate per la gestione dei rifiuti.

Di particolare interesse è infine la disposizione di cui all'art. 8a comma 6, in base alla quale gli Stati membri istituiscono una piattaforma per garantire un "**dialogo regolare**" tra gli attori coinvolti nell'attuazione della responsabilità, come gli operatori pubblici e privati: a tale riguardo, considerata peraltro la necessità emersa in Italia di rivedere la disciplina dei Consorzi, secondo quanto richiesto dal Parlamento al Governo (cfr. ODG accolti dal Governo in Senato sul riordino complessivo della disciplina dei Consorzi - G/1676/6/13 testo 2 e G45.503) e tenendo conto altresì delle raccomandazioni dell'AGCM (cfr. da ultimo le Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014), sarebbe quanto mai opportuno anticipare questo confronto a livello nazionale, ancor prima dell'approvazione della direttiva.

In questo quadro, in un futuro riordino della disciplina dei Consorzi nell'ottica dello sviluppo in chiave concorrenziale del sistema per una maggiore trasparenza ed efficienza dello stesso, le questioni chiave da affrontare sembrano essere, soprattutto:

1. natura giuridica e forma dei Consorzi anche in relazione alla natura dell'attività svolta dagli stessi ed alle loro finalità di interesse pubblico;
2. pluralità e concorrenza dei diversi soggetti che insistono su una stessa filiera del recupero;
3. consorzi per tipologia di rifiuti o per materia;
4. processi di *governance* e, in particolare, come valutare, nella composizione dei Consorzi, il ruolo delle diverse componenti della filiera, fermo restando il regime di responsabilità proprio di ciascun sistema;
5. come assicurare trasparenza nella gestione contabile e finanziaria e la vigilanza del pubblico sull'attività dei Consorzi, anche in relazione alle finalità pubblicistiche dei medesimi;
6. come assicurare che le procedure di scelta dei fornitori e i rapporti con tali soggetti siano basati su principi di equità, non discriminazione, trasparenza e concorrenza e che sia vietato il ricorso a clausole vessatorie o eccessivamente onerose per gli stessi; disciplina dei requisiti minimi dei contratti, dei controlli e delle ispezioni;
7. argomento collegato - mai chiarito - proprietà dei materiali oggetto dell'attività dei Consorzi, che rileva soprattutto al fine della cessione del materiale a soggetti terzi e delle connesse obbligazioni contrattuali.

## Obiettivi e misure per il riciclaggio

Il fatto positivo è che la proposta, correttamente e più realisticamente, prevede per la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio obiettivi graduali, scaglionati al 2020, 2025 e 2030 e prorogabili per alcuni Stati che si trovano oggettivamente in ritardo (cfr. art. 11); e altresì, superando l'attuale disomogeneità, norme armonizzate per il calcolo del raggiungimento degli stessi obiettivi (art. 11a).

In questo conteggio è possibile considerare anche il riciclaggio che si ottiene attraverso l'incenerimento dei metalli a condizione che i metalli riciclati soddisfino requisiti di qualità (cfr. art. 11a, comma 5) secondo una metodologia che verrà stabilita dalla Commissione.

Tuttavia due fattori concorrono a ridurre i target effettivi (cfr. comma 3):

- 1) un primo fattore riguarda il fatto che anche i rifiuti in uscita "da qualsiasi operazione di cernita" possono essere conteggiati come riciclati, sempreché vengano inviati a un processo di riciclaggio finale – come sopra definito;
- 2) infine, sempre gli stessi rifiuti ancorché avviati a discarica o recupero energetico (quindi non riciclati) possono essere conteggiati come riciclati, fino al 10% del riciclato totale.

Questi "correttivi" rischiano di introdurre eccessiva indeterminazione nelle modalità di calcolo degli obiettivi e quindi, al di là delle dichiarate intenzioni di fissare una metodologia comune per giungere a risultati confrontabili, a seconda del grado di "rigore" con cui gli stessi sono applicati essi rischiano di rendere non uniformi, e quindi non confrontabili, le prestazioni registrate, non solo a livello di singolo Paese, ma addirittura di singola Regione.

Si ritiene pertanto che il secondo fattore correttivo andrebbe eliminato, mentre per quanto riguarda il ricorso al primo, esso dovrebbe essere consentito solo nel caso di avvio "diretto" al processo di riciclaggio finale, al netto degli scarti di selezione (che in qualche caso, come la plastica, possono addirittura arrivare al 20-25%): solo così si può pensare che i quantitativi selezionati e quelli effettivamente avviati al riciclo più o meno coincidano.

Purtroppo, nel pacchetto è carente un'indicazione chiara su come questi obiettivi vadano conciliati sia con la **domanda presente sul mercato**, sia con le modalità e le procedure di cui normalmente si servono la pubblica amministrazione o i privati per appaltare determinati servizi o per acquistare prodotti.

In una situazione in cui il valore delle materie prime riciclate è strutturalmente sempre più compresso anche per effetto dell'attuazione della stessa economia circolare, il prezzo del servizio di trattamento dei rifiuti non può essere fatto coincidere con il valore di mercato dei materiali da trattare, peraltro soggetto a continue oscillazioni. Tale servizio va piuttosto remunerato per quello che è, assicurando i processi di trattamento necessari per ottenere dai rifiuti dei materiali di qualità, tenendo conto della specifica responsabilità dei produttori in questo campo.

La direttiva in realtà lascia il compito di sostenere l'economia circolare agli Stati membri, ma in maniera molto blanda e generica: ad es. l'art. 4, comma 3 prevede che gli Stati membri adottino "idonei strumenti economici" per fornire incentivi per il rispetto della gerarchia dei rifiuti; sempre gli Stati membri, ai sensi dell'art. 11 comma 1, devono adottare "*misure per promuovere il riciclaggio di qualità*". Anche in materia di misure per promuovere l'eco-design (art. 8, comma 2

e art. 9, comma 1), argomento senz'altro centrale al fine di indirizzare la progettazione dei prodotti verso il riuso ed il riciclaggio, la competenza è lasciata a livello di singolo Paese. Bisogna tener conto che molti dei prodotti semidurevoli venduti nel mercato europeo vengono realizzati e spesso progettati fuori dallo spazio europeo: in tema di eco-design sarebbe quindi necessaria una norma comunitaria che imponga determinati standard anche in fase di importazione, per evitare di trovare nella filiera del riciclo prodotti facilmente riciclabili ed altri no.

Davanti alla crisi del mercato delle materie prime, che in questi ultimi mesi ha investito pesantemente anche il mercato dei materiali riciclati, da un Pacchetto il cui scopo principale è promuovere la circolarità delle risorse ci si aspettava di più sul tema degli interventi a favore della domanda di materie prime secondarie, soprattutto su determinate misure, come quelle a carattere fiscale (v. IVA agevolata), che possono essere adottate solo grazie ad un coordinamento minimo a livello europeo.

Tuttavia, se tali misure non dovessero essere definite in questa Direttiva, occorre che la stessa sia accompagnata o addirittura preceduta (considerato il carattere di urgenza dei medesimi interventi) da misure nazionali concrete, consistenti in incentivi o disincentivi, in una parola strumenti economici, per stimolare il mercato dei materiali riciclati e quindi il raggiungimento degli obiettivi. Come riconosciuto dalla Commissione nella Comunicazione sull'economia circolare, sono essenziali azioni per promuovere il riciclaggio delle materie prime critiche, come quelle presenti nei RAEE, ma non solo.

Esempi di quali strumenti di mercato attuare sono rappresentati dal GPP, dall'IVA agevolata per prodotti realizzati in materiali riciclati (almeno in una prima fase di avvio, per stimolare la creazione di una domanda di tali materiali), l'aumento dell'ecotassa per diminuire il conferimento in discarica, la modulazione degli ecocontributi in base alla riciclabilità e riutilizzabilità dei prodotti, ecc.. Inoltre, per incoraggiare e consolidare l'impiego dei riciclati, occorre lavorare sulla loro standardizzazione, fornire adeguate informazioni agli utilizzatori e alle stazioni appaltanti, sensibilizzare a tal fine autorità e amministrazioni, prevedere l'inserimento nei capitolati pubblici e privati, ecc. Alcuni di questi interventi sono previsti nel Collegato Ambientale appena approvato, ma necessitano di concreta attuazione secondo quanto ivi indicato (accordi di programma); per gli altri, è sperabile che vengano inseriti in un provvedimento di prossima emanazione.

## **Standard minimi per il trattamento**

L'art. 27 conferisce alla Commissione il potere di adottare, tramite atti delegati, degli standard per gli impianti di trattamento soggetti ad autorizzazione. Si ritiene che questi standard siano opportuni soprattutto in quei settori, come il trattamento dei RAEE, c.d. "a tecnologia complessa", dove accanto all'autorizzazione "ambientale" è necessario un monitoraggio in continuo sulle performance impiantistiche che verifichi il raggiungimento degli obiettivi, i quali, peraltro, in base alla responsabilità dei produttori, sono a carico di questi ultimi.

Pertanto, appare necessario che detti standard siano:

- a) accompagnati da un sistema dei controlli efficace e finalizzato alla verifica degli obiettivi di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- b) coordinati con le normative settoriali esistenti (ad es. quelle in materia di trattamento RAEE ed ELV) per evitare inutili appesantimenti, sovrapposizioni o contraddizioni.

Riguardo il primo punto, si ritiene che potrebbe essere fatto ricorso ad organismi indipendenti accreditati, incaricati di effettuare degli *audit* periodici sulla base di una *check-list* che consenta la verifica di conformità agli standard prefissati.

## **Interfaccia con legislazione su sostanze chimiche**

Nella Comunicazione, si legge che la Commissione svilupperà analisi e proporrà opzioni per l'interfaccia tra le differenti legislazioni sulle sostanze chimiche (REACH), sui prodotti e sui rifiuti. A tale riguardo è fortemente avvertita l'esigenza che questo venga fatto quanto prima e in modo che siano limitati ostacoli al mercato dei riciclati proporzionandoli al rischio effettivo delle sostanze pericolose in essi contenute.

Si ritiene, infatti, che nella definizione del quadro di riferimento normativo per la gestione dei rifiuti occorre un approccio organico che tenga conto delle interazioni con altra normativa al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente. Si pensi, ad esempio, al Regolamento CE 1907/2006 (REACH) che rappresenta il quadro di riferimento normativo per la gestione delle sostanze chimiche. Nel perseguire la priorità del recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, va tenuto conto che con l'evoluzione del REACH un numero sempre maggiore di sostanze chimiche rintracciabile nei rifiuti da recuperare potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione.

E' essenziale, in tale contesto, evitare di complicare il quadro generale degli adempimenti a carico dei recuperatori per non disincentivare le attività di recupero con l'inevitabile incremento dei rifiuti destinati allo smaltimento. I costi di "compliance" al Regolamento REACH, sia in termini economici che di tempo, sono difficilmente sostenibili da aziende di piccole e medie dimensioni, generalmente operanti nel settore del recupero dei rifiuti. Inoltre, nel garantire una graduale dismissione delle sostanze chimiche maggiormente preoccupanti, va considerato che i produttori di materiale riciclato non hanno la possibilità di intervenire sul prodotto originario, ma piuttosto, attraverso il recupero, possono consentire una maggiore tracciabilità delle sostanze e una migliore gestione del rischio rispetto allo smaltimento in discarica.

Alla luce di tali considerazioni, si invita il legislatore europeo a bilanciare attentamente gli obiettivi di riciclaggio e recupero e gli oneri a carico dei recuperatori, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e del ciclo di vita dei prodotti da cui si origina il rifiuto.

## **VEICOLI FUORI USO**

Considerato che il pacchetto contiene modifiche ad alcune Direttive di settore tra cui la direttiva 2000/53/CE relativa alla gestione dei veicoli fuori uso, proponiamo di inserire le modifiche di seguito brevemente riassunte:

- a) eliminare il termine tranciatura dalla definizione di "trattamento", in quanto la tranciatura non costituisce un trattamento;
- b) inserire nella definizione di "frantumatore" che il dispositivo sia in possesso delle Best Available Techniques - BAT; risulta, infatti, necessaria una qualificazione dei frantumatori che trattano rifiuti attinente ai veicoli fuori uso.
- c) nell'ambito del trattamento (art. 6)
  - è necessario puntualizzare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 siano effettuate entro un termine certo

- e definito proponendo nello specifico “entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla cancellazione dal registro automobilistico”;
- d) occorre inserire la previsione che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri, condizioni e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso; tale obiettivo è conseguito attraverso la produzione, ad opera dell’impianto di trattamento di specifica attestazione della corretta e completa esecuzione delle operazioni di trattamento di cui all’Allegato I, punti 3 e 4 della direttiva stessa;
- e) nell’ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento contenute nell’allegato I
- inserire la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura: infatti il raggiungimento dell’obiettivo del 95% di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende inesorabilmente dalla certezza del peso del veicolo prima e durante i vari trattamenti che subisce. Oggi tale certezza è totalmente disattesa in quanto non vi è previsto alcun obbligo, per gli impianti di demolizione che effettuano le operazioni di messa in sicurezza (rifiuti pericolosi) e di demolizione, di dotarsi di un sistema di pesatura. Di conseguenza, anche i dati che derivano dai registri di carico e scarico dei rifiuti e che confluiscono nei MUD, risultano approssimativi, perché basati sulla documentazione di circolazione e non sugli effettivi pesi riscontrati.;
  - occorre sostituire la dicitura “Trattamento per la promozione del riciclaggio” (punto 4, All. I) con il termine “Trattamento per il riciclaggio”;
  - è necessario razionalizzare l’attività di trattamento nonché la divisione di compiti tra il demolitore e il frantumatore, in particolare eliminando il riferimento alla rimozione del rame, alluminio, e magnesio contenenti componenti metallici, ai cruscotti e prevedendo la rimozione obbligatoria almeno dei paraurti, dei serbatoi carburante e del vetro anteriore.

Roma, 20 gennaio 2016



## Pacchetto Circular economy – Proposte di emendamento

### 1) Proposta di modifica della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (COM (2015)595)

<i>Argomento</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Proposta di emendamento</i>	<i>Motivazione della proposta</i>
Definizione rifiuti urbani	Art. 3 punto 1 bis)	Aggiungere in fondo: <b>“né i rifiuti che si formano negli impianti produttivi (compresi i magazzini) ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico.”</b>	Evitare applicazioni estensive ed ingiustificate della nozione di rifiuto urbano
Definizione di preparazione per il riutilizzo	Art. 3 punto 16)	Aggiungere in fondo: <b>“in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare quelle in materia di salute e sicurezza, nonché a protezione dell’ambiente”</b>	Coordinare la preparazione per il riutilizzo con le norme che disciplinano l’immissione al consumo, in particolare quelle a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente
Definizione di processo finale di riciclaggio	Art. 3 punto 17 bis)	Aggiungere in fondo: <b>“La preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio che realizzano le condizioni di cui all’art. 6 si intendono come processo finale di riciclaggio.”</b>	Raccordare la definizione di processo finale di riciclaggio con le disposizioni dell’art. 6 in tema di EoW
Definizione di riempimento	Art. 3 punto 17 ter)	Aggiungere in fondo: <b>“Si intendono per rifiuti idonei quelli conformi a specifiche norme tecniche, ovvero, in mancanza di queste ultime, quelle per i quali è stata effettuata una specifica analisi di rischio in relazione alle caratteristiche dell’area cui sono destinati”.</b>	Precisare il significato del termine “idonei”
Strumenti economici	Art. 4 comma 3	Aggiungere in fondo: <b>“e introducono misure adeguate a sostegno del mercato di materiali e prodotti riciclati, come strumenti fiscali agevolati, green procurement,</b>	Incentivare, in linea con la gerarchia dei rifiuti, il mercato dei materiali e prodotti riciclati

		<b>modulazione dei contributi ambientali in relazione alla riciclabilità dei prodotti”.</b>	
Responsabilità estesa del produttore	Art. 8 bis comma 1 primo alinea	Aggiungere in fondo: <b>“prevedendo a tal fine adeguate forme di consultazione e partecipazione delle suddette categorie di operatori”</b>	Prevedere la consultazione e la partecipazione delle categorie degli operatori interessati nella definizione dei ruoli di ciascuno
	Art. 8 bis comma 1 quarto alinea	Aggiungere in fondo: <b>“nonché delle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della responsabilità estesa del produttore”</b>	Estendere i principi di equità e non discriminazione a tutta la filiera
	Art. 8 bis comma 4 lett. a) primo alinea	Aggiungere in fondo: <b>“e tenendo conto altresì delle tasse o tariffe versate da cittadini e imprese per la gestione dei rifiuti urbani”</b>	Evitare sovrapposizioni di costi onerose ed immotivate a carico di cittadini ed imprese
Calcolo degli obiettivi di riciclaggio	Art. 11 bis comma 3 lett. a)	Sostituire la lett. a) con la seguente: <b>“a) tali rifiuti in uscita, al netto degli scarti, siano destinati direttamente a un processo finale di riciclaggio;”</b>	Evitare eccessiva indeterminazione dei parametri di calcolo e conseguente impossibilità di comparazione dei tassi di riciclo (v. inoltre proposta di emendamento alla definizione di processo finale di riciclaggio)
	Art. 11 bis comma 3 lett. b)	Eliminare la lett. b)	
Standard minimi per il trattamento	Art. 27 comma 3	Aggiungere all’inizio: <b>“Fatte salve le normative di settore esistenti che prevedono standard tecnici minimi per le attività di trattamento,”</b>	Coordinare il contenuto della disposizione con gli standard per il trattamento già previsti da normativa di settore

## 2) Proposta di modifica della Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso (COM (2015)272)

<i>Argomento</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Proposta di emendamento</i>	<i>Motivazione della proposta</i>
Definizione di trattamento	Art. 2 punto 5)	Dopo la parola "demolizione" eliminare la parola "tranciatura"	La tranciatura non è un trattamento
Definizione di frantumatore	Art. 2 punto 12)	dopo le parole "un dispositivo" inserire le parole " <b>in possesso delle Best Available Techniques</b> "	Necessaria una qualificazione dei frantumatori che trattano rifiuti attinenti ai veicoli fuori uso
Trattamento dei veicoli fuori uso	Art. 6, comma 3, ultimo cpv	Dopo le parole "sono effettuate", sostituire le parole "al più presto" con le parole " <b>entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla cancellazione dal registro automobilistico</b> "	Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 devono essere effettuate entro un termine certo e definito
	Art. 6, comma 6 bis	Aggiungere il seguente comma " <b>6 bis. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per stabilire criteri, condizioni e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso. A tal fine l'impianto di trattamento che effettua le operazioni di cui all'Allegato I, punti 3 e 4, deve produrre specifica attestazione della corretta e completa esecuzione di tali operazioni di trattamento</b> ".	È necessario garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso attraverso la produzione, ad opera dell'impianto di trattamento, di specifica attestazione della corretta e completa esecuzione delle operazioni di trattamento

Prescrizioni tecniche minime per il trattamento	Allegato I, punto 2)	Aggiungere <b>“sistema di pesatura”</b>	L’obbligo di pesatura è necessario in quanto il raggiungimento dell’obiettivo del 95% di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende dalla certezza del peso del veicolo prima e durante i vari trattamenti
	Allegato I, punto 4	Dopo le parole “operazioni di trattamento” sostituire le parole “la promozione del” con la parola “il”	La formulazione proposta appare più idonea
	Allegato I, punto 4), secondo alinea	Eliminare <b>“rimozione del rame, dell’alluminio e del magnesio contenenti componenti metallici se tali metalli non vengono separati nel processo di frantumazione”</b>	Le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare l’attività di trattamento nonché la divisione di compiti tra il demolitore e il frantumatore
	Allegato I, punto 4), terzo alinea	Sostituire le parole “per esempio paraurti, cruscotto serbatoi contenitori di liquidi” con le parole <b>“almeno i paraurti e i serbatoi carburante”</b>  Dopo la parola “liquidi” eliminare le parole <b>“se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali”</b>	
	Allegato I, punto 4), quarto alinea	Sostituire le parole “rimozione del vetro” con le parole <b>“rimozione almeno del vetro anteriore”</b> .	